

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5285 del 12/10/2018 |
| Oggetto | Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società RINOVA Srl per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n° 9 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-5503 del 12/10/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società RINOVA Srl per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n° 9

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società RINOVA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n° 9 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società RINOVA Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RINOVA Srl, c.f e p. iva 03638861207 avente sede legale e stabilimento in Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n° 9, ha presentato in data 20/11/2017⁷ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di realizzazione, riparazione e vendita di macchine automatiche.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2017.

In data 30/01/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE⁸ in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 17/09/2018 è pervenuto il nulla osta espresso dal Comune di Pianoro⁹ al rilascio dell'AUA ed alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal Comune di Pianoro alla valutazione previsionale di impatto acustico riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/27004 del 27/11/2017 **pratica SINADOC n°32489 del 2017**

⁸ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/2294 del 30/01/2018

⁹ Parere del Comune di Pianoro agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21474 del 17/09/2018

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

RINOVA Srl - Comune di Pianoro - via dell'Artigiano n° 9

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione, riparazione e vendita di macchine automatiche svolta dalla società RINOVA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n° 9, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RINOVA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: BANCO AGGIUSTAGGIO - SALDATURA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 2000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 1m oltre colmo del tetto |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di

misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/10/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60

giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RINOVA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RINOVA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

RINOVA Srl - Comune di Pianoro - via dell'Artigiano n° 9

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2017, espresso dal Comune di Pianoro riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere stesso



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Inviato via Pec
Prot. SUAP 597/2017

Pianoro, li 10/09/2018

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL DIRIGENTE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e matrice acustica, presentata al Suap Associato in data 02/11/2017 prot. 13404 dalla ditta RINOVA SRL con sede in Pianoro (BO) Via dell'Artigiano n. 9 "Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale: matrice scarichi emissioni in atmosfera e impatto acustico", ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via dell'Artigiano n. 9;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, prot. Sinadoc 32489/2017 pervenuto in data 09/08/2018;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA ;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta Rinova srl ubicato in Comune di Pianoro, via dell'Artigiano n. 9, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprime parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere Arpae sopra richiamato allegato al presente atto. In particolare, si richiede una verifica dei livelli previsti, mediante rilievo fonometrico da effettuarsi almeno presso al ricettore R3 (in facciata).

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dr. Luca Lenzi

Oggetto: Ditta RINOVA S.r.l. - Valutazione previsionale impatto acustico.
Pratica SUAP n° 597/2017

1. premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del documento progettuale "Verifica previsionale di impatto acustico - Rinova srl, via dell'Artigiano 9 - Pianoro" del 25/07/2017.

L'impresa di cui è previsto l'insediamento nel fabbricato di via dell'Artigiano 9, svolgerà in particolare attività di revisione di macchine automatiche, con impiego di attrezzatura per aggiustaggio, saldatura e lavaggio.

2. sorgenti sonore

Nel documento vengono descritte n°3 sorgenti ubicate all'esterno dell'edificio industriale:

- impianto di riscaldamento/raffrescamento (denominato Roof Top 960), con livello di potenza sonora $L_w = 98\text{dB(A)}$;
- impianto di riscaldamento/raffrescamento (denominato VRV), composto da n°2 macchine e livello di potenza $L_w = 78\text{ dB(A)}$;
- emissione in atmosfera (denominata S1), con L_p a 1m = 69 dB.

Relativamente al traffico indotto, il contributo energetico dei mezzi utilizzati per veicolare merce e persone (n°4 autocarri/mese con portata >3.5 t, n°3 autocarri/mese con portata < 3.5 t, n°2 auto/gg) può ritenersi trascurabile.

3. ricettori

- edificio del custode ubicato nell'area di interesse (R1);
- edificio residenziale ad est dell'area di interesse (R2);
- uffici di azienda adiacenti area di studio (R3);
- edificio residenziale a Sud (R4);
- edificio residenziale posto a Sud-Ovest (R5);
- edificio residenziale posto ad Ovest, (R6);

4. rilevazioni

E' stata effettuata una rilevazione in data 11/07/2017 della durata di 2210 secondi.

5. simulazione

La simulazione del livello differenziale è stata effettuata utilizzando un modello numerico, partendo da dati di input relative alle sorgenti di impianti e sorgenti stradali.

L'output del modello ha evidenziato in due ricettori (R3 e R6 entrambi al piano terra), valori prossimi al limite assoluto di immissione differenziale in periodo di riferimento diurno (~ 4 dB(A)).

6. Conclusioni

La relazione evidenzia l' idoneità acustica dell'intervento in oggetto, sulla base di:

- dati progettuali relativi agli impianti che l'impresa dovrà dotarsi;
- un rilievo fonometrico di breve durata;
- modellazione numerica.

Si richiede una verifica dei livelli previsti, mediante rilievo fonometrico da effettuarsi almeno presso al ricettore R3 (in facciata).

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Federica Forti e Roberto Riberti

*Il Responsabile del Distretto Urbano
(Dott.ssa Cristina Regazzi)*

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.